REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **GENOVA** SEZIONE **3**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**FEZZI**	**MARIO**	**Presidente**
☐	**MAZZARINO**	**GIROLAMO**	**Relatore**
☐	**PIU**	**FRANCO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2759/08
spedito il 17/11/2008

- avverso RETTIFICA O REVISIONE ACCERTAMENTO n° 78651 DAZI
contro AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI GENOVA

proposto dal ricorrente:
FLAMY SRL
VIA TORINO N. 4 80142 NAPOLI NA

difeso da:
GARGANO GIOVANNI
GUASTELLA DOMENICO
VIA ANTONIO CICCONE N 15 80100 NAPOLI NA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2759/08

UDIENZA DEL

21/01/2010 ore 09:00

SENTENZA

N° 134

PRONUNCIATA IL:

21 GEN 2010

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

24 MAG 2010

Il Segretario

La ricorrente importava nel 2005 una partita di accendini di origine non preferenziale Laos.

A dimostrazione dell'origine della merce, allegava alla bolletta doganale la polizza di carico dell'agenzia di navigazione documentante la tratta Laem Chabang (Tailandia) Genova, il certificato di origine Form/A rilasciato dalle autorità Laotiane attestante l'origine Laos non preferenziale della merce e la fattura di vendita emessa dalla società fornitrice cinese Baide Lighter (Lao) Co. LTD a favore dell'importatore, attuale ricorrente società Flamy Srl.

Successivamente, l'Ufficio Europeo per la lotta antifrode (Olaf) faceva pervenire alla Dogana Italiana il rapporto sulla Missione svoltasi in Laos per sospetto aggiramento di dazi antidumping su accendini a pietra focaia non ricaricabili, documento nel quale si affermava l'origine cinese della partita di accendini sopracitati.

La Dogana di Genova procedeva alla revisione dell'accertamento della dichiarazione d'importazione e all'emissione del relativo avviso di rettifica dell'accertamento per il recupero del dazi antidumping previsto per le importazioni dalla Cina.

Con l'atto impugnato inoltre la Dogana di Genova contestava che la fattura n. BD 2005525 presentata all'esportatore in Laos, reperita in sede di missione comunitaria, risultava emessa per 1.081 cartoni per pezzi n. 1.050.000, valore USD 19.950,00 FOB rispetto alla fattura di pari numero e data presentata al momento dell'importazione emessa per cartoni 984, pezzi n. 984.000 USD 15.744,00 CIF.

La ricorrente propone ricorso contro la pretesa dell'Ufficio e sostiene l'esistenza dei presupposti dell'art. 220 del Codice Doganale Comunitario "errore delle autorità competenti", "di natura tale da non poter ragionevolmente essere riconosciuto dal ricorrente, la diligenza e la buona fede della ricorrente che sono riscontrabili nell'aver fornito all'amministrazione doganale ogni utile elemento e documentazione relativa all'importazione attinente l'origine delle merci importate e la vigenza delle condizioni di ammissibilità al beneficio per i prodotti provenienti dal paese di esportazione. Inoltre, presenta eccezione sulla validità dell'avviso di accertamento in quanto emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni, dal processo verbale di rettifica dell'accertamento, termine posto a garanzia del contribuente per presentare le proprie osservazioni alle richieste dell'Ufficio, senza che nell'atto impugnato, vi sia traccia di motivi d'urgenza.

Conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di rettifica dell'accertamento.

Presenta istanza di sospensione e di discussione in pubblica udienza.

L'Ufficio si è costituito con il deposito delle controdeduzioni il 08 dicembre 2008.

Con riferimento alla violazione della norma contenuta nello statuto dei diritti del contribuente, art. 12 c. 7 L. 212/2000, sostiene la non applicabilità nella fattispecie in quanto riferibile all'attività di verifica fiscale effettuata da parte degli organi di controllo direttamente presso la sede del contribuente ovvero nei luoghi dove questi svolge la propria attività commerciale, industriale o professionale e che si conclude con un processo verbale di constatazione il quale viene poi trasmesso all'organo competente per l'accertamento.

Il contraddittorio con tra l'Ufficio della Dogana e il contribuente, durante la revisione dell'accertamento è di carattere eventuale ed è disciplinato dall'art. 11 del D.Lgs. 374/90.

Sui benefici dell'art. 220 C.D.C. : Ritiene che la condotta della ricorrente appare tutt'altro che immune da censura e ben lontana da quel grado di ordinaria diligenza che ben si poteva pretendere dall'importatore medio. Richiama l'art. 199 del D.A.C. Rileva che dal raffronto tra il contenuto del certificato di origine attestante l'origine laotiana degli accendini e la dichiarazione doganale emerge che a fronte di un certificato Form/A emesso per una partita di merce pari a 1081 colli, Kg. netti 17.060, lordi 18135, corrispondeva una bolletta e riferita invece a colli 984 e kg. 16728, mentre appare corretto il numero della fattura.

Sull'errore delle autorità laotiane: ritiene che non si possa trattare di "errore attivo" perché l'organismo preposto al rilascio dei certificati è stato tratto in inganno dalla documentazione formalmente corretta, ma sostanzialmente inesatta, presentata da parte dell'esportatore.

Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

La ricorrente deposita memoria illustrativa e il 24 aprile 2008, ricevuta la cartella esattoriale, presenta istanza di sospensione e di discussone anticipata ed urgente.

L'istanza di sospensione veniva respinta con ordinanza 29/12/2008.

All'odierna udienza, presenti i rappresentanti delle parti che insistono come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva: la ricorrente ha lamentato l'inosservanza dei termini previsti dall'art. 12 della L. 212/2000. ritiene la Commissione che nel caso di specie tale garanzia non può essere invocata.

L'art. 12 citato appare applicabile quando Agenti di Finanza o funzionari delle Entrate, completate le operazioni di verifica, redigono processo verbale, e lo trasmettono all'organo preposto per l'emissione dell'avviso di accertamento.

Nella fattispecie l'Ufficio delle Dogane provvede direttamente ad emettere l'atto di revisione e il contradditorio con il contribuente è solo eventuale ed è disciplinato dall'art. 11 C. 2 del D.Lgs. 374/90.

Quanto alla buona fede e all'errore dell'autorità doganale il ricorso appare fondato.

Pare alla Commissione che se può essere complesso individuare la natura dell'errore delle autorità loatiane, esiste un errore dell'Autorità doganale di Genova, dove la documentazione è stata presentata per l'importazione. Tale errore appare chiaramente attivo in quanto, la mera e formale verifica della semplice documentazione presentata, doveva evidenziare la discordanza tra il Form/A e la bolletta doganale.

Come dichiarato in questa sede dall'Agenzia delle Dogane, infatti, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana la ricorrente presentava un Form/A emesso per una partita di merce pari a 1081 colli, Kg netti 17060, lordi Kg 18135 mentre la bolletta doganale indicava colli 984 e Kg 16728, mentre era

corretto il numero della fattura la quale si riferiva alla "invoice" n. bd2005525 recante un importo di $ 15744,00.

La merce, pertanto, è stata sdoganata senza che i funzionari della Dogana di Genova, verificassero, nemmeno sommariamente, la documentazione presentata.

Tale errore della Dogana ha permesso l'introduzione nel mercato Europeo della merce importata, introduzione che poteva essere evitata con una semplice contestazione, al momento della dichiarazione doganale.

Lo stesso errore nella documentazione prodotta fa ritenere la sussistenza della buona fede dell'importatore. La Commissione ritiene che appare poco probabile che un errore così macroscopicamente evidente e facilmente rilevabile, possa essere stato commesso volontariamente al fine di evitare l'eventuale pagamento del dazio antidampig che pur aumentando i costi dell'importazione, non appare tale da incidere in modo determinate sul valore commerciale dell'operazione.

Il ricorso appare fondato e deve essere accolto. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio tra le prti ai sensi dell'art. 15 c. 1 D. Lgs. 546/92 e 92 c. 2 c.p.c. in considerazione delle caratteristiche della controversia.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'avviso di rettifica dell'accertamento in premessa e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Genova, 21 gennaio 2010.

Il Relatore

Il Presidente

per copia conforme
L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Claudia Tamburello)
Genova, - 1 GIU 2010

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - GENOVA -

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
Agenzia Entrate
QUATTORDICI/62
00006439 00004C06 WD7WL001
00099679 27/05/2010 18:45:07
0001-00009 3AF798E6E7D76FD5
IDENTIFICATIVO : 01091088577554
0 1 09 108857 755 4

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - GENOVA -